



*Comune di Fivizzano*  
*Provincia di Massa - Carrara*



**LOTTO n° 5**

**CAPITOLATO**  
**TUTELA LEGALE**

# POLIZZA TUTELA LEGALE

## Dati Assicurato/Contraente

Nome : **COMUNE DI FIVIZZANO**  
C. Fiscale – P. IVA : **00087770459**  
Domicilio : **Via Umberto, 1 - 54013 FIVIZZANO (MS)**

## Polizza

N.ro :

## Periodo

Decorrenza : **ore 24:00 del 31.10.2013** - Scadenza : **ore 24:00 del 31.07.2016**

## Durata

anni: **2** mesi: **9** giorni: **0**

## Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale

## Rate successive annuali a partire dal 31.07.2014

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale

## Quota Compagnie

Fatta in tre copie, composte di 10 pagine ciascuna, ad un solo effetto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il premio è stato incassato il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ - L'incaricato \_\_\_\_\_

## POLIZZA TUTELA LEGALE

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

### DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione;
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>COMUNE DI FIVIZZANO;</b></li><li>▪ <b>Tutti gli aventi diritto alla presente garanzia in virtù dei vigenti C.C.N.L. o di disposizioni di legge, in servizio presso l'Ente medesimo, ivi compresi i soggetti che prestano la propria attività in nome e per conto della Amministrazione in ragione di contratti e/o accordi sottoscritti dalla Contraente.</b></li></ul>
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice;
<b>Broker</b>	L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto;
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Compagnia delegataria</b>	La Società che emette e amministra la Polizza;
<b>Periodo assicurativo</b>	Termine con il quale si definisce l'anno assicurativo.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 1) **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### 2) **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

### 3) **Modifiche dell'assicurazione**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.

L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C..

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

### 4) **Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

**5) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

**6) Durata del contratto**

La durata del contratto sarà quella indicata nel frontespizio di polizza, ferma restando la possibilità di disdetta annuale da ambo le Parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società.

**7) Proroga dell'assicurazione**

A norma dell'art. 6 comma 2 della Legge n° 537 del 24.12.1993, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

E' comunque in facoltà della Contraente richiedere il rinnovo del contratto, per un periodo uguale a quello iniziale, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, rinnovo che la Società dovrà espressamente accordare.

**8) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**9) Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia e/o al Broker.

**10) Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

**11) Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**12) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

**13) Scheda sinistri**

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 30/06), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

**14) Clausola di delega in presenza di Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker ONEBROKER SRL di Firenze e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da ONEBROKER SRL il quale tratterà con la Compagnia delegataria.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente a ONEBROKER SRL che provvederà alla ripartizione tra tutti i Coassicuratori.

Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.

Pertanto agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dal Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione a ONEBROKER SRL.

La misura del compenso provvigionale, a carico dell'Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti, ma in ogni caso in percentuale sull'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Amministrazione / Contraente.

**15) Coassicurazione e Delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione).**

E' ammessa la presentazione di offerte per l'assunzione dei rischi assicurativi oggetto del presente bando in coassicurazione tra più Imprese.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie Coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso valido, ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Parimenti ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

L'Impresa Delegataria risponderà nei confronti dell'Assicurato/Contraente per l'intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre Imprese.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

### **16) Oggetto dell'Assicurazione – Rischi assicurati**

La Società assume a proprio carico, alle condizioni della presente polizza e nel limite del massimale convenuto, l'onere delle spese giudiziali, stragiudiziali e peritali ed il pagamento degli altri oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi degli Assicurati in relazione a procedimenti di Responsabilità Civile, formale, amministrativa, contabile, patrimoniale o responsabilità penale, sostenute **dagli Assicurati** per fatti od atti connessi alla funzione esercitata per conto dell'Ente Contraente nonché, per le controversie relative a danni subiti dai soggetti assicurati nello svolgimento della attività istituzionale, in conseguenza di fatti od atti di altri soggetti.

La garanzia è altresì operante per le controversie nei confronti di società di Assicurazione ed inerenti a coperture infortuni stipulate dall'Ente a favore di persone assicurate per far valere in caso di sinistro il diritto al risarcimento e/o la quantificazione del danno.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un Legale e dell'eventuale domiciliatario;
- le spese peritali e arbitrali;
- le spese di giustizia nel processo;
- le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all'art. 1916 C.C..

La Società rinuncia al diritto di rivalsa.

### **L'assicurazione si intende prestata anche:**

#### **A) Difesa in provvedimenti di responsabilità amministrativa patrimoniale e contabile avanti al Tar e Corte dei Conti.**

Determinata da colpa degli Assicurati, nonché la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa e contabile per pareri espressi su proposte di delibere sottoposte alla Giunta e/o Consiglio e/o determinazioni dirigenziali ed altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di servizi (Legge n.ro 142/90 e successive modifiche).

#### **B) Illeciti Amministrativi**

Assistenza legale anche per la formulazione di opposizione all'Autorità competente per sanzioni anche pecuniarie, originariamente comminate di importo superiore a €. 515,00 (cinquecentoquindici/00) nel caso in cui il ricorso sia accettato anche parzialmente.

#### **C) D. LGS. 758/1994 – 155/1997 – 81/2008.**

La garanzia è prestata anche in conseguenza di illeciti amministrativi e contravvenzionali in sede penale contestati al datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, responsabile dei lavori per la sicurezza, Medico competente, purché dipendenti dell'Ente.

La garanzia è estesa agli adempimenti di cui al D.lgs. n°81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, quale committente.

### **17) Esclusioni**

La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese registrazioni atti, ecc.);
- c) in relazione a spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; la Società provvederà ugualmente al rimborso delle spese legali e peritali qualora l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione in istruttoria, o perché il fatto non sussiste, o non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, o perché l'imputato non lo ha commesso, o per insufficienza o contraddittorietà di prove, oppure il reato venga derubricato da doloso a colposo.
- Resta ferma la inoperatività dell'assicurazione qualora il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto.
- d) il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso alle funzioni esercitate per conto dell'Ente Contraente;
- e) se sussiste conflitto di interesse tra il Contraente e l'Assicurato;
- f) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte per le quali il valore di lite sia inferiore a €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

### **18) Coesistenza con l'assicurazione R.C.**

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa.

Qualora la predetta copertura di Responsabilità Civile non sia operante, la garanzia è prestata a *Primo Rischio*.

### **19) Estensione territoriale**

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione si estende ai casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo sempre che il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia si estende ai casi assicurativi che insorgono e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

### **20) Insorgenza del caso assicurativo**

Premesso che per "*sinistro*" o "*caso assicurativo*" si intende il verificarsi del fatto o della controversia per i quali è prevista l'assicurazione, per inizio del caso assicurativo si intende:

- per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo.

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto.

### **21) Retroattività delle garanzie**

Le garanzie di polizza, valgono anche per imputazioni colpose e contravvenzionali relative a fatti avvenuti anteriormente alla stipula del contratto, con un massimo di 2 (due) se sconosciuti all'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, a lui imputabili già al momento della stipulazione del contratto.



## **22) Garanzia postuma**

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società entro 2 (due) anni dalla cessazione dell'assicurazione a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Fermo restando il massimale per sinistro, per tutta la durata della garanzia postuma il massimale è stabilito in €. 150.000,00 (centocinquantamila/00)

## **23) Denuncia del caso assicurato**

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e comunque ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

## **24) Gestione del caso assicurativo**

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente articolo, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 10).

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio, dandone avviso alla società, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non liquidate dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società.

## **25) Scelta del Legale**

Contemporaneamente con la denuncia del sinistro l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia, con studio nel distretto ove ha sede la Corte di Appello competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Salvo l'esclusione prevista all'articolo 15 comma c, e fatte salve le eventuali contestazioni circa l'operatività della garanzia, saranno a carico della Compagnia gli eventuali anticipi e/o fondi spese richiesti dal legale prescelto per la gestione del caso assicurativo nei limiti di quanto previsto dalle tabelle professionali.

In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro professionista abilitato, patrocinante in tale sede.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

## **26) Sostituzione del Legale**

La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il Legale, precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

## **27) Massimale**

L'assicurazione vale fino a concorrenza del seguente massimale:

- **€. 30.000,00 (trentamila/00) per sinistro.**
- **€. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per anno assicurativo**

## **28) Franchigia**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di **€. 500,00 (cinquecento/00)**, ferme le eventuali franchigie/scoperti previsti dalle singole clausole.

## **29) Assicurati**

Si intendono assicurate le seguenti persone:

- n° 7 Amministratori (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori);
- n° 11 Consiglieri;
- n° 1 Segretario Generale;
- n° 1 Dirigenti Tecnici;
- n° 2 Capi Ufficio/Dipartimento/Sezione - Amministrativi;
- n° 1 Capi Ufficio/Dipartimento/Sezione - Tecnici;
- n° 67 Dipendenti dell'Amministrazione in servizio presso l'Ente;
- l'Amministrazione Comunale;

## **30) Calcolo e regolazione del premio**

Il premio annuo lordo della presente polizza viene calcolato sulla base del numero degli Amministratori e/o dei dipendenti ed stabilito come di seguito:

- €. \_\_\_\_\_ per n° 7 Amministratori (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori);
- €. \_\_\_\_\_ per n° 11 Consiglieri;
- €. \_\_\_\_\_ per n° 1 Segretario Generale;
- €. \_\_\_\_\_ per n° 1 Dirigenti Tecnici;
- €. \_\_\_\_\_ per n° 2 Capi Ufficio/Dipartimento/Sezione - Amministrativi;
- €. \_\_\_\_\_ per n° 52 Dipendenti dell'Amministrazione in servizio presso l'Ente;
- Retribuzioni e compensi lordi : €. 1.350.000,00=

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base agli elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente esclusivamente nel caso in cui vi siano effettive variazioni degli elementi presi a riferimento per il calcolo del premio che ne comportino la sua variazione, deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione dei nuovi elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate

successive viene considerato in conto a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti e conosciuti nel periodo di scopertura.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**L'Assicuratore**

---

**Il Contraente**

---

GARA DEL 24.10.2013

COMUNE DI FIVIZZANO

SCHEDA D'OFFERTA

**LOTTO N° 5**

**POLIZZA SPESE LEGALI**

ASSICURATI:

**L'Amministrazione Comunale e tutti i soggetti della cui opera l'Amministrazione si avvale per lo svolgimento della propria attività, come indicati all'art.29) delle CPA.**

MASSIMALI :

L'assicurazione vale fino a concorrenza del seguente massimale:

- **€. 30.000,00 (trentamila/00) per sinistro.**
- **€. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per anno assicurativo**

	<u>Premio pro capite lordo</u>
Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori	: € _____
Consiglieri	: € _____
Segretario Generale	: € _____
Dirigenti Tecnici	: € _____
Capi Ufficio/Dipartimento/Sezioni - Amministrativi	: € _____
Capi Ufficio/Dipartimento/Sezioni - Tecnici	: € _____
Dipendenti dell'Amministrazione in servizio c/o l'Ente	: € _____
L'Amministrazione Comunale	: € _____

Premio lordo annuo a carico <b>dell'Ente</b>	
Di cui imposte nella misura del <b>21,25%</b>	

Denominazione sociale offerente : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Codice fiscale e partita IVA : \_\_\_\_\_

Firma leggibile - qualifica : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_